

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

# Newsletter n. 26 del 20 Agosto 2014

# 1. L. N. 114/2014 - Semplificazione e trasparenza amministrativa - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 90/2014

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 70, la **LEGGE 11 agosto 2014**, **n. 114**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

La L. n. 114/2014, **in vigore dal 19 agosto 2014**, si compone di quattro Titoli e di 69 articoli (nel D.L. n. 90/2014 erano 54) e di un allegato previsto dal comma 6 dell'art. 1:

### TITOLO I - Misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico (artt. 1 - 15)

Capo II - Misure in materia di organizzazione della PA (artt. 16 - 23-quinquies)

TITOLO II - Interventi urgenti di semplificazione

Capo I - Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione (artt. 24 - 28)

TITOLO III - Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici

Capo I - Misure di controllo preventivo (art. 29)

Capo II - Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture (artt. 30 - 37)

TITOLO IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione

Capo I - Processo amministrativo (artt. 38 - 43)

Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico (artt. 44 - 54).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 90/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 114/2014 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Riforma del Governo Renzi.

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=513

### 2. L. N. 114/2014 - Semplificazione e trasparenza amministrativa - Riformulato l'articolo che prevede la riduzione del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 70, la **LEGGE 11 agosto 2014, n. 114**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

La legge di conversione ha riformulato l'articolo 28 che prevede la riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà

ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) (proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale), d) (diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti) ed e) (contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, saranno fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 90/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 114/2014 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Riforma del Governo Renzi.

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=513

# 3. L. N. 116/2014 - Agricoltura, ambiente e misure per il rilancio delle imprese - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 91/2014

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la **LEGGE 11 agosto 2014, n. 116**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

La legge n. 116/2014, **in vigore dal 21 agosto 2014**, si compone di un unico Titolo, con tre Capi, di 57 articoli (nel D.L. n. 91/2014 erano 35) e di due allegati:

#### Titolo I – Misure per la crescita economica

Capo I – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo (artt. 1 - 8)

Capo II — Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (artt. 8-bis - 17-bis)

Capo III - Disposizioni urgenti per le imprese (artt. 18 - 35).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi ....

LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510

# 4. L. N. 116/2014 - Prevista l'iscrizione immediata di atti pubblici nel Registro delle imprese

Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonchè le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.

Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del Codice civile.

Tale disposizione entrerà in vigore "a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione" (e quindi dal 1° settembre 2014) e non si applicherà alle società per azioni.

Questo è quanto previsto dall'art. 20, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto legge n. 91/2014.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi .... LINK:

### 5. PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI - Pubblicata la legge che ne decreta il riconoscimento

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, la **LEGGE 22 luglio 2014, n. 110,** recante "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti".

La nuova legge, con l'introduzione del nuovo articolo 9-bis al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che tutti gli interventi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, devono essere affidati «alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adequata formazione ed esperienza professionale».

Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo saranno istituiti **elenchi nazionali** nei quali dovranno iscriversi i professionisti sopra elencati, in possesso di specifici requisiti che saranno individuati con un apposito decreto.

Gli elenchi nazionali, come viene puntualizzato al comma 3 dell'art. 2 "non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti ... dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione".

Per i **restauratori di beni culturali** e per i **collaboratori restauratori di beni culturali** resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del D.Lgs. n. 42/1004, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2006 e successivamente dalla L. n. 7 del 2013.

Per scaricare il testo della legge n. 110/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://snurl.com/295szsm

### 6. L. N. 106/2014 - Benefici fiscali per il settore cinematografico e audiovisivo

Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle **imprese di esercizio** cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, è riconosciuto, **per gli anni 2015 e 2016**, un **credito d'imposta nella misura del 30 per cento** dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche.

L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo (3 milioni di euro per anno) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

E' quanto prevede l'articolo 6, nei commi dal 2-bis al 2-sexies, introdotti dalla L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014.

Con un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 ottobre 2014, saranno definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio del credito di imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva.

Ricordiamo che l'art. 6, della citata legge L. n. 106/2014, reca disposizioni in materia di **benefici fiscali per il settore cinematografico e audiovisivo**, per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, alla crescita del settore, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.

E' stato previsto l'aumento, da 5 a 10 milioni di euro, del limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere.

Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta.

Passa, inoltre, da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2014 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Turismo – Impresa turistica ....

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510

# 7. ELENCHI DEI CONCILIATORI E ARBITRI PRESSO LA CONSOB - Fissati gli importi del contributo di iscrizione e annuale per l'anno 2014

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2014, la **delibera 23 luglio 2014, n. 18982**, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato - **per l'anno 2014** - la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa.

#### 1) Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato, per ciascuna istruttoria, nella misura di **euro 50.00**.

Il contributo deve essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario.

Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

#### 2) Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° agosto 2014 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato nella misura di **euro 30,00**, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2014.

Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 settembre dello stesso anno.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della delibera CONSOB si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione .... LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36

# 8. INTERMEDIARI ED ESERCENTI ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissati gli importi del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014

Con due distinti decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2014, è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2014, all'IVASS **dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione** iscritti al registro unico è determinato, per l'anno 2014, nella misura di:

- euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 287,00 per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro 20,00 per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.

Importi che vanno da 2.400,00 euro a 10.000,00 euro per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro (Banche; società Poste italiane S.p.a.; società di intermediazione mobiliare (SIM) e intermediari finanziari).

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano **iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2014**.

Il contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2014, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonche' della riassicurazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due decreti ministeriali si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali – Assicurazione e riassicurazione ....

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113

### <u>9. PRODOTTI DI QUARTA GAMMA - Fissati i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo e del confezionamento</u>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014, il **DECRETO 20 giugno 2014**, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma". Il presente decreto stabilisce:

- a) i **parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari** del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
- b) i **requisiti qualitativi minimi** dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;
- c) le **informazioni che devono essere riportate sulle confezioni** dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.
- Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una **temperatura inferiore a 8°C.** (art. 6).

All'art. 8 vengono elencate le "Informazioni specifiche da riportare sulla confezione".

Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo (art. 9).

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (e quindi dal 13 agosto 2014) e si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore.

I prodotti etichettati o immessi in commercio, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (art. 11).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la relativa normativa si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Ortofrutticoli ... .

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98

### 10. ESPOSIZIONE UNIVERSALE MILANO 2015 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate su questioni di carattere fiscale connesse all'Esposizione

L'Expo Milano 2015 è l'Esposizione Universale organizzata dall'Italia dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015.

Le Esposizioni Universali avvengono ogni 5 anni, hanno una durata di 6 mesi ed ognuna di esse è dedicata a un tema di interesse universale. Quella che si svolgerà a Milano avrà come tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" e tratterà il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare nonché la salvaguardia del gusto e della cultura del cibo.

L'organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovraintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali è il *Bureau International des Expositions* (BIE).

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE, stipulato a Roma l'11 luglio 20121 disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione ad Expo Milano 2015.

A tale Accordo si aggiunge la disciplina di dettaglio contenuta nel Regolamento Generale della manifestazione e nei Regolamenti Speciali di attuazione del Regolamento stesso.

Con questa circolare l'Agenzia delle entrate fornisce **chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale** previste dal citato Accordo con riferimento ai diversi soggetti, che a vario titolo sono interessati all'evento in esame.

Questo documento di prassi si affianca ad altre iniziative intraprese dall'Agenzia delle entrate per facilitare i soggetti esteri che partecipando ad Expo Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano. Si ricorda, in particolare:

- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2013, con il quale è stato istituito un **Desk appositamente dedicato all'evento** (<u>Expo2015@agenziaentrate.it</u>) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi, direttamente, tramite professionisti oppure tramite Expo 2015 S.p.A., per avere risposte a quesiti di natura fiscale;
- la istituzione di una sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata alle questioni di carattere fiscale riguardanti Expo Milano 2015.

Verrà, inoltre, istituito un **punto di contatto presso il "Centro Servizi per i Partecipanti" di Expo Milano 2015**, che vedrà la presenza di funzionari dell'Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

I INK

http://snurl.com/296llvh

Per accedere alla sezione Desk Expo 2015 e Desk "Destinazione Italia" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/desk+dedicato+e+desk+expo+2015

### 11. "DISEGNI + 2" - Pubblicato il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attraverso una **Convenzione siglata il 16 dicembre 2013**, ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Tale intervento, denominato "DISEGNI+2", mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

- la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (**Fase 1** Produzione);
- la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 Commercializzazione).

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere.

L'avviso relativo al bando per la concessione delle agevolazioni in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 2014 - Serie Generale n. 183.

Per scaricare il testo integrale del bando e del modulo di domanda clicca sul link riportato sotto.

I INK

http://www.uibm.gov.it/index.php/p-i-e-pmi-pubblicato-il-bando-disegni-2

Per accedere al sito dedicato clicca sul link riportato sotto.

I INK

http://www.disegnipiu2.it/

# 12. CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Messaggio dell'INPS sui contributi dovuti dagli iscritti in corso d'anno

L'INPS, con il Messaggio n. 6541 del 11 agosto 2014, ricorda che agli iscritti in corso d'anno alla gestione artigiani e commercianti - come previsto nella circolare 24 dell'8 febbraio 2013, e successivamente ribadito nella circolare 19 del 4 febbraio 2014 - non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

I medesimi soggetti, accedendo via internet al Cassetto, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2014.

I modelli F24 relativi alla seconda emissione del 2014 sono, in ogni caso, disponibili, anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modello F24" presente nello stesso Cassetto previdenziale dei modelli F24.

Nel messaggio vengono inoltre ricordate le date di scadenza dei versamenti.

Alla scadenza del 20 agosto 2014, dovranno essere corrisposti i contributi relativi:

- al secondo trimestre 2014, determinati sul minimale di reddito ;
- al saldo della prima rata 2013 ed anni precedenti ed al primo acconto 2014 (50%), in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale, per il titolare ed i collaboratori;
- alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Alla scadenza del 17 novembre 2014 dovranno essere corrisposti i contributi relativi:

- al terzo trimestre 2014, in riferimento al minimale di reddito:
- alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.

Alla scadenza del 1° dicembre 2014 dovranno essere corrisposti i contributi relativi:

- al secondo acconto 2014 (50%), in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale;
- al saldo 2013 ed anni precedenti.

La terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere versate alle scadenze rispettivamente del 16 febbraio 2015 e del 18 maggio 2015.

Per scaricare il testo del Messaggio INPS clicca sul link riportato sotto. LINK:

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206541%20del%2011-08-2014.pdf

# 13. ASSOCIAZIONI NAUTICHE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA – Fissati nuovi parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2014, il quale, modificando ed integrando il precedente decreto del 25 febbraio 2009, fissa nuovi requisiti che gli enti e le associazioni nautiche debbono possedere per conseguire l'iscrizione nell'apposito elenco degli enti di livello nazionale e definisce i parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza che il Ministero stesso deve svolgere sulle sezioni e delegazioni degli enti di livello nazionale che svolgono attività di scuola nautica.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali – Nautica da diporto e turismo nautico ... LINK:

http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23

### 14. Pubblicato il calendario fieristico nazionale 2015

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 5 agosto scorso, ha preso atto del **calendario fieristico nazionale 2015**.

Si tratta di uno strumento utile che permette di programmare al meglio la presenza delle imprese e consente agli eventuali visitatori una panoramica, settore per settore, degli eventi nazionali e internazionali che si tengono nel nostro Paese.

Il calendario contiene le principali coordinate di 184 fiere a valenza internazionale e 276 manifestazioni fieristiche di livello nazionale, con l'indicazione di quelli che sono stati certificati da istituti e società di certificazione riconosciuti da Accredia.

Ciascun evento fa riferimento a uno o più dei 27 settori merceologici relativi alle attività oggetto di ogni singola fiera.

Per scaricare il testo del calendario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.regioni.it/download.php?id=360450&field=allegato&module=news

### 15. Tirocinio di orientamento e formazione presso l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Domande di partecipazione entro il 5 settembre 2014

Il Garante per la protezione dei dati personali propone un periodo di tirocinio di orientamento e formazione della durata di sei mesi, non rinnovabile e non ripetibile, a giovani laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della comunicazione o equipollenti.

Gli aspiranti devono aver conseguito uno dei predetti titoli di laurea da non più di dodici mesi, con votazione non inferiore a 105/110 e non aver compiuto il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il tirocinio di orientamento e formazione sarà attivato sulla base di apposite convenzioni con università ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini", definite con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 24 gennaio 2013, e della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, recante le disposizioni attuative del citato Accordo.

In conformità alla citata normativa, il requisito del conseguimento del titolo di laurea entro e non oltre dodici mesi dal suo conseguimento deve essere posseduto alla data di attivazione del tirocinio.

Il periodo di tirocinio è **gratuito** e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. E' prevista **un'indennità di euro 400,00 mensili lordi** a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%, ridotta in misura proporzionale all'effettiva partecipazione, sempre su base mensile, qualora la stessa risulti inferiore al 70%.

Le domande, corredate da un dettagliato *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, dovranno essere inviate **entro il 5 settembre 2014** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): <u>risorseumane@pec.gpdp.it</u>

Per saperne di più e per scaricare lo schema di domanda clicca sul link riportato sotto.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3316109

# 16. TESSERA SANITARIA E TESSERINO DI CODICE FISCALE - Disponibile online il servizio per la richiesta del duplicato

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, il servizio che permette di richiedere on-line il **duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale** indicando il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente.

Dovrà inoltre essere specificata la motivazione della richiesta: furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica se la tessera è deteriorata o illeggibile; in quest'ultimo caso viene chiesto il numero di identificazione della TS o del tesserino di codice fiscale da sostituire.

Per motivi di sicurezza viene infine richiesto di inserire alcuni dati desumibili dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione (730, Unico, nessuna), modalità di presentazione e reddito complessivo dichiarato.

Dopo l'invio della richiesta, i dati inseriti vengono confrontati con quelli registrati in Anagrafe Tributaria. Se le informazioni sono corrette, la Tessera viene spedita all'indirizzo presente in Anagrafe Tributaria.

Se il richiedente non è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, viene inviato il tesserino di codice fiscale.

Sulla pagina del sito è anche possibile scaricare le risposte alle domande più frequenti sulla richiesta del duplicato (FAQ).

Coloro che sono in possesso di una Tessera Sanitaria valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) i duplicato di cui sopra non possono essere richiesti tramite questo servizio, ma solo **tramite i servizi telematici.** 

Per accedere al servizio di richiesta duplicato della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp

Per accedere ai servizi telematici clicca sul link riportato sotto.

LINK:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/login.jsp